



COMUNE di CARFIZZI
Bashkia e Karficit
Provincia di Crotone - Provinça e Kutronit

REGOLAMENTO

**PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER IL
DEPOSITO E LA CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
ANTICIPATE DI VOLONTA' SUI TRATTAMENTI SANITARI (D.A.T.).**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale N° 40 del 05/07/2017

Indice

Capo I - PRINCIPI

Art. 1 Istituzione del Registro

Art. 2 Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

Art. 3 Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Capo II – GESTIONE DEL REGISTRO

Art. 4 Modalità di tenuta del Registro

Art. 5 Contenuto del Registro

Art. 6 Modulistica

Art. 6 Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione

Art. 7 Accesso al Registro

Art. 8 Principi di conservazione e responsabilità

INTRODUZIONE

La legge tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

La dichiarazione anticipata di trattamento, anche chiamata "testamento biologico" è l'espressione della volontà di una persona sulle terapie sanitarie che intende o non intende ricevere nel caso non sia più in grado di prendere decisioni o non le possa esprimere chiaramente, per una sopravvenuta incapacità. La decisione di redigere una D.A.T. è assolutamente libera e volontaria.

Le D.A.T. devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune di residenza del disponente medesimo, oppure presso le strutture sanitarie.

Ogni persona maggiorenne e capace d'intendere e volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le D.A.T., esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto agli accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari.

Possono usufruire del Servizio istituito dal Comune di Carfizzi i cittadini maggiorenni residenti

Essendo la materia afferente all'esclusiva competenza del legislatore statale l'attività dell'amministrazione potrà essere ricondotta esclusivamente a funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità (art.13, comma 1, D.lgs. 267/2000) senza che da questa discendano effetti giuridici.

In tale ambito l'attività dell'amministrazione potrà essere esclusivamente quella di raccogliere, allo scopo di detenere, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, indicanti il luogo di deposito delle disposizioni di fine vita e la nomina di un fiduciario, ai soli fini di conoscenza, escludendo la detenzione e conservazione delle disposizioni testamentarie per l'implicazione con le normative sulla tutela della privacy, della salute, delle persone e della famiglia e dell'amministrazione di sostegno. La registrazione dovrà riguardare esclusivamente la notizia che le dichiarazioni di fine vita sono state rese.

CAPO I - PRINCIPI

Articolo 1 Istituzione del Registro

1. E' istituito presso l'amministrazione comunale il Registro per il deposito e la conservazione delle dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari, di seguito chiamato Registro, al fine di garantire la certezza della data di presentazione della dichiarazione e l'identità del dichiarante.
2. Per dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, comunemente detto testamento biologico, di seguito definita D.A.T., si intende la manifestazione di volontà con cui il dichiarante dispone in ordine ai trattamenti sanitari che intende o non intende consentire, nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni tali da non potersi esprimere in merito agli stessi.
3. Con la D.A.T. il dichiarante nomina un fiduciario, ed eventualmente un fiduciario supplente, che divengono, nel caso in cui perdesse la capacità di comunicare consapevolmente con i medici, i soggetti chiamati a dare fedele attuazione alla volontà dello stesso circa le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari ai quali desidera o non desidera essere sottoposto.

Articolo 2 Soggetti abilitati a richiedere la registrazione

1. L'iscrizione al Registro è gratuita e può essere richiesta da tutti i residenti maggiorenni del Comune di Carfizzi
2. Il venir meno della residenza nel Comune non comporta la cancellazione dal Registro.
3. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

Articolo 3 Contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

1. Qualora la richiesta di iscrizione al Registro sia resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve attestare:
 - a) l'esistenza della D.A.T.;
 - b) il luogo di avvenuto deposito della D.A.T.;
 - c) i dati anagrafici ed i recapiti dei fiduciari nominati.
2. La dichiarazione è accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dai fiduciari.
3. Il dichiarante che intende depositare le proprie volontà presso il Comune di Carfizzi allega la D.A.T. in busta chiusa alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del presente articolo o.

CAPO II – GESTIONE DEL REGISTRO

Articolo 4

Modalità di tenuta del Registro

1. Le iscrizioni nel Registro sono effettuate in modo da garantire la certezza della data di presentazione e l'identità del dichiarante.
2. L'ufficio competente, individuato con atto dell'Amministrazione Comunale, provvede alla tenuta del Registro su supporto informatico.
3. Le D.A.T. devono essere registrate e conservate presso il competente ufficio dell'Amministrazione Comunale, che può renderle accessibili e consentirne l'estrazione di copia da parte del dichiarante o dei fiduciari in qualsiasi momento.

Articolo 5

Contenuto del Registro

Il registro riporta:

- a) il numero progressivo dell'autodichiarazione
- b) il nome e indirizzo del notaio rogante e del fiduciario e di eventuale fiduciario supplente
- c) la data dell'autodichiarazione.

Sul Registro verranno anche annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo notaio, fiduciario, altro depositario).

Articolo 6

Modulistica

La modulistica verrà predisposta e aggiornata dal Servizio Demografico e consisterà in vari modelli tra i quali:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 di iscrizione al *Registro di comunicazione di deposito dei testamenti biologici* con indicazione del depositario presso il quale è depositato il testamento biologico e individuazione del nominativo dei *fiduciari*.
- dichiarazione di modifica delle volontà e/o di sostituzione dei *fiduciari* e dei *depositari*.
- nomina/accettazione espressa del ruolo di *fiduciario*.

Una ricevuta delle dichiarazioni presentate viene rilasciata al *dichiarante* e al *fiduciario* (ove si presenti personalmente).

Articolo 7

Casi di cancellazione dal Registro e di modifica della dichiarazione

1. Il dichiarante può in ogni momento chiedere la cancellazione dal Registro, con atto scritto da presentare all'ufficio comunale competente.
2. Il dichiarante può modificare la dichiarazione resa, mediante la consegna di altra dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
3. La revoca della dichiarazione non comporta alcun obbligo per il Comune di comunicazione ai fiduciari indicati nella dichiarazione revocata; tale adempimento rimane ad esclusivo carico del dichiarante.

Articolo 8

Accesso al Registro

1. L'accesso al Registro ed alle dichiarazioni ivi contenute, nonché l'estrazione di copia delle stesse sono consentiti esclusivamente al dichiarante, al fiduciario o al fiduciario supplente se nominato.

Articolo 9

Principi di conservazione e responsabilità

1. Le dichiarazioni sostitutive di atto notorietà di cui all'art. 3 e/o quelle redatte per atto pubblico e l'eventuale D.A.T. depositata in busta chiusa, devono essere conservate a cura del Comune con la massima cautela in modo da evitarne manomissioni, alterazioni e dispersioni anche parziali.
2. Il dipendente incaricato della tenuta del Registro non conosce il contenuto della D.A.T., depositata e conservata in busta chiusa, che è atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti della dichiarazione stessa.